



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 30/11/2018**

Oggetto: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – Indirizzi per la gestione – Art.- 15, comma 6 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, e art. 24 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Geom. Salvatore FIORE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *trenta* del mese di *novembre* alle ore *19,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 29/06/2018 ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D. Lgs 267/2000 per la gestione straordinaria, nelle persone dei signori:

				Pres	Ass
1)	LUPO	Daniela	<i>Viceprefetto</i>	SI	
2)	OLIVIERI	Maria Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI	
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	SI	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana GRASSO.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE SOTTOPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ATTESO CHE l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi e che l'utilizzo di tali impianti è definito secondo regole e criteri volti a consentire sia l'ottimizzazione dell'offerta, sia a garantire alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive la possibilità di sfruttare nel miglior modo gli spazi disponibili;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sogliano Cavour è proprietario di un complesso sportivo della superficie di mq.42.410,00, identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 2 – Mappale 845,846, 853 e al Foglio 5 – Mappale 39,40. ed è costituito da due spazi distinti separati dalla S.P. Sogliano Cavour - Corigliano d'Otranto:

lo spazio A) al suo interno contiene:

- nr 2 campi da Tennis in terreno sintetico;
- nr 1 campo calcetto illuminato in erba sintetica;
- nr 1 campo calcetto illuminato in terra battuta;
- nr 1 campo beach volley illuminato;
- nr 1 spogliatoio;
- nr 1 locale adibito a ufficio custode e servizi igienici per il pubblico;

lo spazio B) al suo interno contiene:

- nr 1 campo di calcio illuminato in erbetta sintetica costituito da terreno di gioco di ml. 60,00 x 105,00, con tribuna per n. 500 posti ubicata lungo il lato ovest del campo e n. 200 posti in piedi sul lato est del campo;
- nr 1 palazzetto dello sport con pavimentazione in pvc, costituito da terreno di gioco di ml 40,00 x ml 20,00, da un blocco spogliatoio per gli atleti e blocco servizi per il pubblico a servizio del pubblico della tribuna ovest del campo di calcio;
- nr 1 locale destinato agli impianti;
- il blocco spogliatoi è a servizio del Palazzetto e del campo di calcio;
- Che con deliberazioni del C.C. n. 5 del 12.3.1998 e n. 4 del 22.1.1999 si stabiliva, tra l'altro, di esternalizzare la gestione del suddetto Complesso Sportivo;
- Che con contratto rep. n.456 del 29.4.1999 veniva stipulata la "convenzione tra l'Amm.ne Com.le di Sogliano Cavour e la Ditta Stefanizzi Elio da Sogliano Cavour per la conduzione e la gestione degli impianti sportivi comunali";
- Che veniva fissata in 20 anni la durata della suddetta convenzione, con scadenza il 13.12.2018;

RITENUTO opportuno confermare la volontà di esternalizzare la gestione del citato Complesso sportivo e di procedere a nuovo affidamento;

VISTA:

- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"; in particolare, l'art. 90, comma 25, per il quale, " ... nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, recante ad oggetto "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", di attuazione del precitato art. 90, comma 25 della legge 289/2002;
- in particolare, il titolo IV della suddetta legge regionale, in riferimento alla "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici", che dispone quanto segue:
 - a) rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ed attività ricreative e sociali di

interesse pubblico (art. 18, comma 2);

- b) l'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini (art. 18, comma 3);
- c) i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 18 (art. 19, comma 1);
- d) la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002 precisato (art. 19, comma 2);
- e) l'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti di cui al punto precedente (art. 19, comma 4);

TENUTO CONTO CHE È NECESSARIO CONFERIRE incarico all'Ufficio per la predisposizione di apposita convenzione, riguardante la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento del Complesso sportivo comunale innanzi citato per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile nel rispetto, tra l'altro, di quanto appresso:

- che si tenga conto delle offerte trasmesse, nei termini suddetti, da soggetti in possesso, tra l'altro, dei requisiti di cui alla L.R. 33/2006, titolo IV;
- affidamento, in via preferenziale ai soggetti di cui all'art. 90, comma 25 della legge n.289/2002: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- durata della concessione non inferiore a cinque anni e, comunque, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
- messa a disposizione gratuita degli impianti a favore dell'Amministrazione comunale;
- mantenimento da parte del concessionario/gestore delle finalità sociali e sportive indicate nella proposta progettuale e in ogni altro documento di gara connesso;
- custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- pagamento da parte del concessionario/gestore di ogni spesa relativa al personale necessario alla gestione dell'impianto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia contributiva, retributiva, previdenziale e fiscale;
- costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà direttamente stipulare i relativi contratti;
- rispetto, in sede di gestione, della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- apertura, chiusura e pulizia dell'impianto a carico del concessionario/gestore;
- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente il Complesso sportivo attraverso l'introito delle tariffe (nella misura da definirsi in convenzione), nonché attraverso l'introito di ogni altra tariffa/emolumento stabiliti dal concessionario, relativi ad eventuali manifestazioni e/o attività, dei generi esplicitati nella convenzione, in quanto preventivamente autorizzati dall'Amministrazione;
- la gestione deve riguardare il Complesso sportivo per intero;

PROPONE

- 1) **DI CONFERMARE** la volontà di esternalizzare la gestione del citato Complesso Sportivo e procedere a nuovo affidamento;
- 2) **DI INCARICARE** l'Ufficio di competenza per la predisposizione di apposita convenzione, riguardante la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento del Complesso sportivo comunale innanzi citato per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- 3) **DI NOMINARE** il Responsabile Unico del Procedimento;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, al fine esternalizzare la gestione del citato Complesso Sportivo e procedere a nuovo affidamento;

VISTI E RICHIAMATI:

- il DPR 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 1 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 9 agosto 2018 recante "*Nomina componente commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour*";
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018, immediatamente esecutiva;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Geom. Salvatore Fiore;

RICHIAMATO il DM 28 luglio 1995, n 523;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di prendere atto della proposta sopra riportata;
- 2) **DI CONFERMARE** la volontà di esternalizzare la gestione del citato Complesso Sportivo e procedere a nuovo affidamento;
- 3) **DI INCARICARE** l'Ufficio LL.PP. di predisporre apposita convenzione, riguardante la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento del Complesso sportivo comunale innanzi citato per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile nel rispetto, tra l'altro, di quanto appresso:
 - che si tenga conto delle offerte trasmesse, nei termini suddetti, da soggetti in possesso, tra l'altro, dei requisiti di cui alla L.R. 33/2006, titolo IV;
 - affidamento, in via preferenziale ai soggetti di cui all'art. 90, comma 25 della legge n.289/2002: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
 - durata della concessione non inferiore a cinque anni e, comunque, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
 - messa a disposizione gratuita degli impianti a favore dell'Amministrazione comunale;
 - mantenimento da parte del concessionario/gestore delle finalità sociali e sportive indicate nella proposta progettuale e in ogni altro documento di gara connesso;
 - custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
 - pagamento da parte del concessionario/gestore di ogni spesa relativa al personale necessario alla gestione dell'impianto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia contributiva, retributiva, previdenziale e fiscale;
 - costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà direttamente stipulare i relativi contratti;
 - rispetto, in sede di gestione, della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
 - apertura, chiusura e pulizia dell'impianto a carico del concessionario/gestore;
 - la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente l'impianto sportivo attraverso l'introito delle tariffe (nella misura da definirsi in convenzione), nonché attraverso l'introito di ogni altra tariffa/emolumento stabiliti dal concessionario, relativi ad eventuali manifestazioni e/o attività, dei generi esplicitati nella convenzione, in quanto preventivamente autorizzati

dall'Amministrazione;

- la gestione deve riguardare l'impianto sportivo per intero;

4) **DI NOMINARE** Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fiore Salvatore, Responsabile del Settore LL.PP.;

5) **DI DARE** alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 d.lgs.vo n.267/2000 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dr.ssa Maria Antonietta OLIVIERI
F.to Dr.ssa Daniela LUPO
F.to Dr. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. GRASSO Giuliana)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to _____

F.to (_____)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to (_____)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr. GRASSO Giuliana)